



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E STATUTARIA

(articolo 73, commi 1 e 4, del Regolamento generale del Consiglio regionale)

Oggetto: DOC n. 12 – «Documento relativo al percorso di autonomia differenziata ex art. 116, comma 3, della Costituzione», concernente gli schemi di intesa definitivi tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», e connessa proposta di risoluzione approvata dalle Commissioni coreferenti (II «Affari istituzionali ed Enti locali» e Commissione speciale «Autonomia e riordino delle autonomie locali») nella seduta congiunta del 2 settembre 2026.

I sottoscritti consiglieri regionali propongono, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del Regolamento generale, questione pregiudiziale di legittimità costituzionale e statutaria, affinché il Consiglio regionale deliberi che l'argomento in oggetto **non debba essere trattato**.

I. Premessa: l'oggetto e il parametro

Il documento in esame chiama il Consiglio regionale a pronunciarsi, nella sostanza, sulla conclusione delle intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sulla base della lettera del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 30 luglio 2026, trasmessa ai sensi dell'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con cui i due schemi definitivi sono rimessi alla Regione «affinché la Regione medesima possa procedere all'approvazione secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, **assicurando la consultazione degli enti locali**».

I parametri di legittimità sono dunque, congiuntamente:

- l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che subordina l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia all'iniziativa della Regione interessata, **sentiti gli enti locali**, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119;
- gli articoli 3, 32, 81, 117, secondo comma, lettera m), 119 e 120 della Costituzione;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024;
- l'articolo 2, commi 1, 4 e 5, della legge n. 86 del 2024;
- l'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto d'autonomia della Lombardia, che riserva al Consiglio regionale il potere di «deliberare in merito all'iniziativa e alla conclusione dell'intesa con lo Stato di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», nonché l'articolo 54 dello Statuto;

- l'articolo 11 bis della l.r. 23 ottobre 2009, n. 22, che attribuisce al Consiglio delle autonomie locali il parere obbligatorio sulle iniziative regionali ex articolo 116, terzo comma;
- gli articoli 44 bis, 44 ter e 44 quater del Regolamento generale.

Alla luce di tali parametri, la trattazione del documento è preclusa per le ragioni che seguono.

II. Difetto di un valido atto di iniziativa: violazione dell'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto

L'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024 prescrive che l'atto di iniziativa sia **deliberato dalla Regione** secondo le forme della propria autonomia statutaria. In Lombardia quella forma è una e una sola: la deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto, che distingue nettamente due momenti deliberativi consiliari — l'iniziativa e la conclusione dell'intesa.

Dagli atti risulta che:

1. l'unico atto di iniziativa consiliare esistente è la Risoluzione n. 97, approvata con deliberazione n. X/1645 del **7 novembre 2017**, nella X legislatura, riferita a **tutte** le materie dell'articolo 116, terzo comma;
2. il procedimento è stato «ripreso» con **comunicazione del Presidente della Regione al Ministro del 25 luglio 2024**, integrata dalla nota del 31 ottobre 2024 sul quadro finanziario: atti monocratici di vertice dell'esecutivo regionale, non deliberazioni dell'Assemblea;
3. con quella comunicazione l'oggetto della richiesta è stato **ridefinito** (otto materie cosiddette non-LEP e, successivamente, la «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica»), in un quadro normativo nel frattempo mutato in modo radicale per effetto della legge n. 86 del 2024 e della sentenza n. 192 del 2024, entrambe successive alla Risoluzione n. 97/2017.

Ne discende che il Consiglio regionale è oggi chiamato a deliberare sulla **conclusione** di intesa la cui **iniziativa** non è mai stata da esso deliberata nella vigente legislatura né nel vigente quadro normativo. Manca, cioè, un anello essenziale della sequenza procedimentale imposta dallo Statuto: il Presidente della Giunta si è sostituito all'organo cui la fonte statutaria riserva la titolarità dell'iniziativa. Si tratta di un vizio *in procedendo* che si riverbera in violazione diretta dell'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto e, per il tramite dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il difetto non è meramente formale, perché nel passaggio dal 2017 al 2026 il perimetro dell'iniziativa si è progressivamente ristretto senza che il Consiglio si sia mai pronunciato su alcuno dei restringimenti: dalla totalità delle materie dell'articolo 116, terzo comma, indicate dalla Risoluzione n. 97/2017, alle otto materie non-LEP della nota del 25 luglio 2024, alle quattro materie oggi confluite nei due schemi definitivi. A questo si aggiunge il tema delle risorse conseguenti di cui oggi non vi è traccia. A nessuno dei consiglieri chiamati oggi a

deliberare è stato spiegato, con atti, perché proprio quelle quattro materie, con quelle specifiche funzioni e non altre.

Va aggiunto che neppure la **forma** prescelta è conforme allo Statuto. L'articolo 14, comma 3, lettera g), esige che il Consiglio *deliberi in merito alla conclusione dell'intesa*: una deliberazione, cioè, avente a oggetto l'approvazione dei testi e assistita dalla relativa istruttoria. Ciò che le Commissioni coreferenti hanno votato il 2 settembre 2026 è invece una risoluzione, ossia un atto di indirizzo politico rivolto alla Giunta, che non produce gli effetti né assume la responsabilità della deliberazione statutariamente richiesta. Si sostituisce così, a una decisione consiliare vincolante, un atto di natura diversa e minore, con l'effetto pratico di lasciare alla Giunta la sottoscrizione delle intese senza che l'Assemblea abbia formalmente deliberato sul loro contenuto.

Non è un rilievo di parte. **L'ANCI nazionale**, nella seduta della Conferenza unificata del 2 aprile 2026, ha espresso valutazione **non favorevole** su entrambi gli schemi relativi alla Lombardia (Rep. atti n. 38/CU e n. 42/CU) affermando espressamente che «l'iter conforme alla legge n. 86 del 2024 e alle indicazioni della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale avrebbe imposto l'adozione di un **rinnovato atto di iniziativa**», poiché gli schemi sono il risultato di iniziative risalenti al 2017 e al 2018, assunte da consigli regionali **non più in carica**, e poiché il requisito di attualità dell'iniziativa non può ritenersi soddisfatto dal rinvio ad atti così risalenti.

Né a tale carenza può supplire il richiamo al Programma regionale di sviluppo sostenibile. Si è opposto che il percorso sarebbe comunque coperto dall'approvazione consiliare del PRSS della XII legislatura (d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42), che all'ambito strategico 7.1 «Autonomia» (pp. 252-255) contempla l'obiettivo «Rafforzare le competenze regionali in accordo con lo Stato». Il rilievo, se si legge il testo, prova il contrario di quanto vorrebbe dimostrare. A quel percorso il Programma dedica poco più di una pagina, senza indicare una sola materia, una sola funzione o una sola risorsa: alla voce «Fonti di finanziamento» compare la formula tautologica «Risorse nazionali in relazione alle maggiori competenze attribuite». Soprattutto, il Programma assegna il procedimento per intero all'esecutivo, poiché «le attività della Giunta Regionale muoveranno dalla definizione dei contenuti dell'Intesa che dovrà essere sottoscritta dal Presidente della Regione e dal rappresentante del Governo», e i due indicatori dell'obiettivo misurano lo schema di intesa da sottoporre a quella sottoscrizione e il numero di progetti di legge approvati in Giunta. Il Consiglio regionale non vi compare in alcun punto.

Vi si aggiunge la cronologia: il Programma è del 20 giugno 2023, anteriore alla legge n. 86 del 2024, alla sentenza n. 192 del 2024 e agli schemi definitivi del 2026, e recepisce l'impostazione del trasferimento di intere «materie» ancorata alla Pre-Intesa del 2018, cioè proprio l'impostazione superata dalla Corte costituzionale. Un atto di programmazione generale di inizio legislatura, presentato dal Presidente della Regione e votato in blocco ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento generale su un documento di quasi trecento pagine, non è e non può essere la deliberazione specifica che l'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto riserva al Consiglio: diversamente, qualunque atto della Giunta riconducibile a una delle sette aree del Programma dovrebbe dirsi già deliberato dall'Assemblea. È del resto lo stesso PRSS a individuare l'atto fondativo del percorso nella Risoluzione n. 97 del 2017, cioè in una

deliberazione dedicata; e se un'indicazione programmatica bastasse, non si comprenderebbe perché il DOC n. 12 sia oggi sottoposto alle Commissioni.

III. Il mancato ruolo degli enti locali

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non contempla una facoltà, ma un **presupposto di legittimità** del procedimento: «sentiti gli enti locali». Nel caso di specie tale presupposto non risulta soddisfatto né nella fase di iniziativa né nella fase attuale.

a) Il parere del CAL del 2017 non copre gli atti in esame. Il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali del 29 novembre 2017 riguarda la Risoluzione n. 97/2017: un atto di contenuto e di perimetro diversi, anteriore di nove anni ai testi oggi trasmessi, adottato prima della legge n. 86 del 2024 e prima della sentenza n. 192 del 2024. Un parere reso su un atto diverso non può valere come «sentito» sugli schemi definitivi del 2026.

b) La consultazione richiesta oggi è inidonea per tempi e per oggetto. Il documento è stato trasmesso al CAL il 3 agosto 2026 con richiesta di parere entro il 7 settembre 2026: una finestra collocata quasi integralmente nel periodo di sospensione feriale, su due schemi di intesa decennali che incidono su protezione civile, professioni, previdenza integrativa e organizzazione sanitaria. Ma il dato dirimente è un altro: le Commissioni coreferenti hanno avviato la trattazione nella seduta del 26 agosto 2026 e l'hanno **conclusa con il voto della risoluzione il 2 settembre 2026**, cioè cinque giorni prima della scadenza del termine assegnato al Consiglio delle autonomie locali. L'istruttoria consiliare non è stata soltanto avviata, ma esaurita in pendenza — se non in assenza — del parere che l'articolo 11 bis della l.r. n. 22 del 2009 qualifica come obbligatorio. Un parere reso dopo la chiusura dell'istruttoria non è un parere: è una presa d'atto priva di ogni funzione, perché interviene quando la sede consiliare che avrebbe dovuto valutarlo si è già pronunciata. Ove poi si intendesse applicare il meccanismo del silenzio-assenso di cui all'articolo 44 quater, comma 2, del Regolamento generale, il risultato sarebbe quello di soddisfare un presupposto **costituzionale** con un silenzio: esito manifestamente incompatibile con l'articolo 116, terzo comma.

c) La rappresentazione resa in Conferenza unificata non equivale a consultazione. In quella sede la Regione Lombardia ha dato conto che «non risultano evidenze di rilievi posti sul tema da ANCI Lombardia» e ha richiamato gli undici incontri svoltisi dal luglio 2024 nell'ambito del cosiddetto «Patto per lo sviluppo». Sono affermazioni che non integrano il «sentito»:

- l'assenza di rilievi è un silenzio, non un parere;
- il «Patto per lo sviluppo» è una sede di concertazione economico-sociale, non l'organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie individuato dall'articolo 54 dello Statuto e disciplinato dalla l.r. n. 22 del 2009;
- una **comunicazione del Presidente della Regione** — al Ministro, alla Conferenza o al Consiglio — è un atto informativo unilaterale: non è né la deliberazione consiliare che lo Statuto richiede, né la consultazione degli enti locali che la Costituzione impone. La consultazione presuppone un atto, un oggetto determinato, un termine congruo e un

pronunciamento formale dell'organo consultato: nessuno di questi elementi è documentato negli atti a corredo del DOC.

d) ANCI e UPI hanno chiesto formalmente ciò che tuttora manca. L'ANCI ha domandato in Conferenza unificata un rinvio, anche breve, della trattazione per consentire il confronto con le ANCI regionali: rinvio **negato**. L'UPI ha reso parere favorevole solo «richiedendo che essi siano integrati con la documentazione del confronto intercorso tra le Regioni e gli enti locali» e ribadendo che «resta in ogni caso ferma l'esigenza che sulle intese definitive perfezionate tra il Governo e le Regioni vi sia un coinvolgimento effettivo degli enti locali interessati». Nel documento congiunto ANCI-UPI si è rilevato che, salva l'eccezione ligure, «non si ha evidenza nella documentazione in esame delle modalità del coinvolgimento degli enti locali, pur trattandosi di una condizione prevista dallo stesso art. 116 c. 3 Cost. [...] e come tale condizionante la legittimità dell'iter di adozione degli atti in esame».

Sia le risoluzioni approvate dal Senato (1^a Commissione, Doc. XXIV, n. 46, 16 luglio 2026) sia quella approvata dalla Camera (Doc. XVI, n. 7 – ris. 6-00269, 21 luglio 2026) hanno del resto impegnato il Governo a «integrare le premesse degli schemi di intesa al fine di fare emergere in modo esplicito le forme di consultazione degli enti locali»: un'integrazione documentale *a posteriori* delle premesse non sana il difetto sostanziale del contraddittorio con le autonomie, e ne costituisce anzi il riconoscimento.

IV. Il contrasto con la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale

La Corte ha stabilito che la devoluzione ex articolo 116, terzo comma, in quanto **deroga** all'ordinaria ripartizione delle funzioni, «va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto (sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico ed altro) in cui avviene la devoluzione», sulla base di «un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico»; che oggetto di trasferimento devono essere **specifiche funzioni e non intere materie**; e che la differenziazione non può spingersi fino a minare la solidarietà tra Stato e Regioni, l'unità giuridica ed economica della Repubblica, l'eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti e l'effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.

Rispetto a tali vincoli, gli atti trasmessi al Consiglio presentano un deficit strutturale:

- **nessuna istruttoria regionale aggiornata è depositata:** la richiesta lombarda si fonda su documentazione del 2017-2019 e su schede per materia, non su analisi comparative di adeguatezza funzione per funzione;
- gli schemi negoziati sono **identici** per quattro Regioni profondamente diverse, circostanza che l'ANCI ha assunto a riprova dell'assenza di quell'istruttoria approfondita richiesta dalla Corte, «di cui non si ha evidenza nella documentazione disponibile»;
- la relazione sulla sussidiarietà allegata agli schemi utilizza griglie di valutazione costruite su un modello elaborato in sede europea per finalità diverse, non su una metodologia validata per la devoluzione infrastatale.

Il Consiglio regionale non dispone quindi degli elementi che la Corte costituzionale ha indicato come necessari per la legittimità stessa della devoluzione. Deliberare in queste condizioni significherebbe assumere una determinazione priva del presupposto istruttorio costituzionalmente imposto.

V. LEP e LEA: un capitolo mai istruito

La legge n. 86 del 2024 distingue le materie per le quali occorre la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Con la sentenza n. 192 del 2024 la Corte costituzionale ha censurato il meccanismo che affidava quella determinazione a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri: la definizione dei livelli essenziali incide sul contenuto dei diritti civili e sociali e non può essere rimessa a una fonte amministrativa, ma richiede una fonte di rango legislativo e un procedimento che ne assicuri la determinatezza. Il punto non è marginale nel caso di specie, perché è precisamente dalla fonte che dipende la possibilità di sindacare i livelli garantiti. La Corte ha inoltre ribadito che, ove il trasferimento intercetti prestazioni riconducibili a diritti civili e sociali, il LEP va determinato **prima** e non dopo la formalizzazione dell'intesa, e che l'attuazione del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale di cui all'articolo 119 della Costituzione è «improcrastinabile».

Ebbene:

- la materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» è espressamente ricondotta dall'articolo 1, comma 2, dello schema definitivo all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge n. 86 del 2024, cioè **all'elenco delle materie LEP**;
- gli atti non recano alcuna determinazione o verifica di LEP, né alcun riferimento al fondo perequativo;
- quanto ai **LEA**, l'articolo 2 dello schema si limita a richiamare il d.P.C.M. 12 gennaio 2017 come cornice da rispettare, senza che agli atti figurino alcuna evidenza istruttoria sull'effettiva erogazione dei LEA in Lombardia (dati del Nuovo Sistema di Garanzia, liste d'attesa, mobilità sanitaria), né alcuna valutazione dell'impatto che le facoltà attribuite dall'articolo 3 — tariffe di rimborso e remunerazione differenti da quelle nazionali, gestione autonoma delle risorse statali per gli investimenti, istituzione di fondi sanitari integrativi, riallocazione di risorse nazionali vincolate — producono sull'uniformità dei livelli di assistenza e sugli equilibri interregionali;
- l'Allegato all'intesa dispone la cessazione di efficacia, nel territorio regionale, di disposizioni statali in materia tariffaria (articolo 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992), di finanziamento degli investimenti sanitari (articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e articolo 5-bis del d.lgs. n. 502 del 1992) e di vincoli di destinazione delle risorse (articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996; titolo II del d.lgs. n. 118 del 2011): interventi che incidono direttamente sugli strumenti nazionali di garanzia dei LEA e che sono stati sottoposti al Consiglio senza alcuna analisi di impatto.

Un trasferimento in materia LEP, in assenza di LEP determinati e finanziati e senza istruttoria sui LEA, si colloca fuori dal perimetro tracciato dalla sentenza n. 192 del 2024 e si pone in contrasto con gli articoli 3, 32 e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

VI. Le risorse: il mandato referendario del 2017 e la clausola di invarianza

Il quesito sottoposto agli elettori lombardi il 22 ottobre 2017 — che costituisce il fondamento politico dichiarato dell'intero percorso — chiedeva se la Regione dovesse intraprendere le iniziative necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia «**con le relative risorse**», ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

La questione delle risorse non era un elemento accessorio di quel percorso: ne costituiva l'asse portante. La Risoluzione n. 97/2017, adottata all'esito della consultazione, poneva al centro proprio il tema delle risorse e del residuo fiscale, cioè della quota di gettito prodotto sul territorio regionale che avrebbe dovuto accompagnare le competenze richieste. Di quel nucleo, negli atti oggi sottoposti al Consiglio, non resta nulla.

Gli atti oggi sottoposti al Consiglio dispongono l'esatto contrario:

- l'intesa nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» contiene clausole di invarianza finanziaria (articoli 9 e 13), che impongono di provvedere «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente» e «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
- l'intesa in materia di «tutela della salute» reca analoga clausola all'articolo 6 e, all'articolo 2, comma 2, sancisce la **neutralità** finanziaria degli effetti per lo Stato e per le altre Regioni;
- la Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali opera senza compensi e «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente»;
- nessun atto quantifica le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni, né individua compartecipazioni o fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 42 del 2009 e dell'articolo 119 della Costituzione.

Il **divario tra il mandato e l'atto** è dunque radicale, e non si tratta di un'attenuazione ma di un'inversione: i cittadini lombardi sono stati consultati su un'autonomia «con le relative risorse», e il Consiglio aveva tradotto quel mandato in una richiesta imperniata sul residuo fiscale; ciò che viene ora portato in Aula è un'autonomia **a risorse invariate**, con due clausole di invarianza e una clausola di neutralità. Chi invoca il referendum del 2017 e la Risoluzione n. 97 come titolo di legittimazione non può poi espungerne la condizione essenziale: o l'atto rispetta il mandato, o il mandato non può esserne il fondamento.

Vi è di più: l'invarianza, in questo caso, non è realistica. Le intese non trasferiscono funzioni oggi esercitate dallo Stato con le relative dotazioni, ma attribuiscono **spazi ulteriori** di autonomia normativa, regolatoria e amministrativa, che generano attività e costi aggiuntivi. Lo dice il testo stesso: le tariffe differenziate sono espressamente poste «a carico del proprio bilancio»; le risorse per l'assunzione di personale sanitario e per le prestazioni aggiuntive devono essere reperite dalla Regione; le ordinanze in materia di protezione civile e le connesse contabilità speciali presuppongono provvista finanziaria; il riconoscimento delle qualifiche professionali richiede strutture amministrative dedicate. A risorse invariate, tali oneri possono essere fronteggiati soltanto in due modi: nuova pressione fiscale regionale o sottrazione di

risorse ad altre politiche regionali. In entrambi i casi il Consiglio delibererebbe senza copertura, in tensione con l'articolo 81 della Costituzione e con il principio, ricavabile dall'articolo 119, secondo cui le funzioni attribuite devono essere integralmente finanziate.

VII. Insufficienza degli atti a supporto

Al di là del merito, la documentazione trasmessa non consente al Consiglio di deliberare con cognizione di causa. Il fascicolo si compone essenzialmente dei pareri della Conferenza unificata del 2 aprile 2026, del documento UPI, delle risoluzioni parlamentari, della lettera ministeriale del 30 luglio 2026 e dei due schemi definitivi. **Non vi è traccia:**

- di una relazione tecnica regionale sugli oneri e sulla loro copertura, né del parere della commissione competente in materia di programmazione e bilancio;
- della quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie per ciascuna funzione, determinate al netto delle inefficienze e non sulla spesa storica;
- della documentazione comprovante la consultazione degli enti locali, la cui integrazione è stata richiesta da ANCI, UPI e da entrambe le Camere;
- di una istruttoria aggiornata di adeguatezza funzione per funzione, secondo i canoni della sentenza n. 192 del 2024;
- di una valutazione degli effetti sulle altre Regioni e sul sistema sanitario nazionale, sollecitata in Conferenza unificata dalle Regioni Puglia e Campania e alla base del parere negativo di sei Regioni;
- dell'elenco definitivo, per l'intesa non-LEP, delle disposizioni statali destinate a cessare di avere efficacia nel territorio regionale.

Un'istruttoria così configurata non è compatibile con il principio di istruttoria adeguata che governa i procedimenti consiliari e che, per gli atti di cui all'articolo 116, terzo comma, la Corte costituzionale ha elevato a condizione di legittimità.

VIII. Conclusioni

Per tutto quanto precede, la trattazione del documento in oggetto risulta preclusa perché:

1. manca un valido e attuale atto di iniziativa deliberato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto, e la forma prescelta — una risoluzione di indirizzo — non è quella della deliberazione consiliare che la medesima disposizione statutaria richiede per la conclusione dell'intesa, né a tale carenza può supplire il richiamo al Programma regionale di sviluppo sostenibile, che è atto di programmazione generale di inizio legislatura e non deliberazione sull'iniziativa;
2. non è stato assicurato il «sentito» degli enti locali richiesto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, dall'articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 86 del 2024 e dall'articolo 11 bis della l.r. n. 22 del 2009, come formalmente rilevato dall'ANCI nazionale e dall'UPI;
3. l'istruttoria in Commissione si è conclusa con il voto del 2 settembre 2026, prima della scadenza del 7 settembre assegnata al Consiglio delle autonomie locali, così privando di ogni effetto utile un parere obbligatorio;

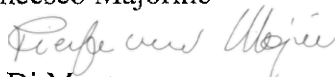
4. difettano l'istruttoria approfondita e la giustificazione funzione per funzione imposte dalla sentenza n. 192 del 2024, e nessun atto dà conto delle ragioni della progressiva riduzione del perimetro delle materie richieste;
5. il trasferimento investe una materia LEP senza previa determinazione, con fonte adeguata, e senza finanziamento dei LEP, e senza alcuna istruttoria sui LEA e sul fondo perequativo di cui all'articolo 119 della Costituzione;
6. le clausole di invarianza finanziaria contraddicono il mandato referendario del 22 ottobre 2017 e la Risoluzione n. 97/2017, imperniati sull'autonomia «con le relative risorse» e sul residuo fiscale, e privano di copertura funzioni che generano oneri, in tensione con gli articoli 81 e 119 della Costituzione;
7. gli atti a supporto sono insufficienti a consentire una deliberazione informata.

Il Consiglio regionale delibera di non procedere alla trattazione del DOC n. 12, restituendo gli atti alle Commissioni coreferenti affinché il procedimento sia riavviato nelle forme dovute, previa adozione di un rinnovato atto di iniziativa da parte del Consiglio regionale, previa effettiva consultazione del Consiglio delle autonomie locali e delle associazioni rappresentative degli enti locali su termini congrui e sui contenuti puntuali degli schemi definitivi, e previo deposito di una compiuta istruttoria tecnica, finanziaria e di adeguatezza, comprensiva della quantificazione delle risorse e della verifica dei livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza.

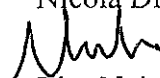
Milano, 9 settembre 2026

I consiglieri regionali

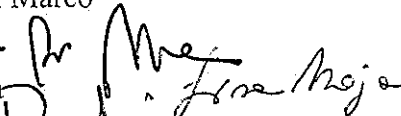
Pierfrancesco Majorino



Nicola Di Marco



Lisa Noja



Orolio Rosati

Michela Palestra